



10 Ottobre 2024

Circolare numero 52

Circolare n.52 limite consentito di assenze

Si invitano i **Docenti Coordinatori** ad illustrare efficacemente alle classi **l'articolo 14 comma 7 del D.P.R. 122/09**, comunicando immediatamente alle famiglie i casi di assenze frequenti, citato integralmente:

a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, **ai fini della validità dell'anno scolastico**, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, **per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite**. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.**

Il Collegio dei Docenti, premesso che **le certificazioni per gravi patologia/grave malattia andrebbero prodotte all'insorgenza della malattia**, ha stabilito che **le certificazioni finalizzate ad ottenere la deroga alla frequenza obbligatoria dovranno essere consegnate entro il 15 maggio 2025.**

Civitavecchia, 10/10/2024